



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 30 settembre 2010

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Supervisione sui
Mercati e sul Sistema dei
Pagamenti
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

Spett.le
CONSOB
Divisione Studi giuridici
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA

Prot. N. 563/10

Anticipata tramite il Sistema Integrato per l'Esterno e a mezzo posta elettronica

Oggetto: Risposta alla consultazione del 5 agosto 2010 in merito all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di recepimento della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate: modifiche al Regolamento emittenti e al Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob in materia di gestione accentrata e post trading.

Nel rispondere all'invito di codeste spettabili Autorità a formulare commenti sui documenti di consultazione in oggetto, questa Associazione intende anzitutto ringraziare per l'opportunità offerta di inviare osservazioni anche nella fase di attuazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/36/CE.

Stante il generale apprezzamento per entrambi i documenti, si ritiene utile riportare di seguito le osservazioni che afferiscono allo specifico campo di interesse delle società di gestione del risparmio, per quanto concerne in particolare l'esercizio dei diritti degli azionisti nelle società quotate.

A) Modifiche al Regolamento emittenti: Recepimento della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

1. Meccanismo di identificazione degli azionisti. Con riferimento al meccanismo di identificazione degli azionisti introdotto dal Decreto legislativo n. 27/2010, accogliamo con favore l'introduzione dell'ipotesi, inderogabile dallo statuto, che riconosce il diritto dei soci a effettuare una richiesta dei dati degli azionisti, con oneri a carico della società. La possibilità per i soci di esercitare tale diritto, in vista



dell'assemblea annuale di bilancio, contribuirà certamente ad agevolare l'esercizio di alcuni diritti, e in particolare la presentazione di liste per la nomina degli organi sociali da parte degli azionisti di minoranza.

A questo proposito, l'Assogestioni auspica che le società quotate prevedano, nei propri statuti, un meccanismo di identificazione degli azionisti ai sensi dell'art. 83-*duodecies* del TUF. Attraverso l'evoluzione della trasparenza dell'azionariato si potrebbe, infatti, concretamente agevolare l'aggregazione degli investitori (specie di quelli istituzionali) per l'esercizio collettivo dei diritti degli azionisti.

2. Liste di minoranza. Le modifiche proposte al Regolamento emittenti in materia di presentazione delle liste di minoranza per il rinnovo degli organi sociali sono con tutta evidenza volte ad allineare i termini regolamentari alla tempistica introdotta in materia dagli artt. 147-*ter*, comma 1-*bis*, e 148, comma 2, del TUF.

Con specifico riferimento ai termini introdotti, si manifesta preoccupazione per la riduzione da cinque a quattro giorni (successivi alla data indicata per la prima presentazione delle liste medesime) dell'ulteriore termine - *ex art.* 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento emittenti - previsto per la presentazione di liste di candidati sindaci in caso di deposito di una sola lista. Tuttavia, considerato che la modifica è dettata dalla necessità di adeguamento alla normativa primaria, si ritiene utile proporre un attento monitoraggio della prossima stagione assembleare. In tal modo si potrà verificare se il nuovo termine consente il concreto esercizio del diritto e, qualora così non fosse, si potrà richiedere la modifica della disposizione per il tramite del decreto correttivo previsto dalla Legge comunitaria.

Riteniamo, invece, condivisibile l'introduzione del comma 4-*bis* all'art. 144-*sexies* del Regolamento emittenti, mediante il quale si precisa che l'attestazione della titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste avverrà tramite invio all'emittente di una comunicazione elettronica in luogo della certificazione, secondo quanto previsto altresì dal nuovo art. X+2 del rivisitato Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, anch'esso in consultazione (*cf. infra*).

B) Modifiche al Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.

1. Gestione accentrata e dematerializzazione degli strumenti finanziari. L'Associazione ritiene molto utile l'introduzione, nell'art. 1 del Regolamento congiunto, della definizione di "giornata contabile", ai fini dell'applicazione dell'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF relativo al diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto.



Rivestono, inoltre, particolare interesse alcune novità introdotte alla Sezione IV (Comunicazioni, certificazioni e segnalazioni) del Regolamento congiunto, dettate dall'esigenza di coordinamento con le nuove disposizioni del Decreto per quanto riguarda la *record date* e la legittimazione all'esercizio del voto nelle società ammesse alla gestione accentrata.

In primo luogo, il nuovo termine per l'invio dei dati identificativi degli azionisti nell'ambito del nuovo meccanismo previsto dall'art. 83-*duodecies* del TUF, non più di dieci giorni bensì di quindici giorni, consentirà, a nostro avviso, il corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura a seguito della richiesta dei dati.

Tra le altre novità introdotte alla Sezione IV per rispondere ad alcune criticità rilevate al funzionamento del sistema, si condivide - per ragioni sia di semplificazione del procedimento sia di contenimento dei costi - la scelta di consentire agli azionisti l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza per richiedere la comunicazione nonché quella di eliminare il rilascio della certificazione cartacea (sostituita quindi dalla comunicazione elettronica) anche per l'attestazione della legittimazione all'esercizio di alcuni diritti diversi dal diritto di voto, tra i quali il diritto di presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi sociali. Sul punto, si apprezza particolarmente la precisazione, contenuta nel documento di consultazione, circa il fatto che la copia della comunicazione "non è assolutamente necessaria né ai fini della partecipazione in assemblea, né ai fini del rilascio dell'eventuale delega di voto", risultando così fugato ogni dubbio in proposito.

2. Comunicazioni, certificazioni e segnalazioni. Con riferimento all'art. X+1 del Regolamento congiunto, riteniamo che l'espressione utilizzata "termine ultimo", riferita al termine per la presentazione della richiesta di comunicazione per il diritto di intervento in assemblea, possa essere foriera di interpretazioni erranee, e chiediamo pertanto che sia modificata. Invero, il sesto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione è nei fatti il primo giorno utile per la richiesta della comunicazione - in quanto il primo successivo a quello in cui si determina la legittimazione per l'intervento in assemblea e per l'esercizio del diritto di voto (*record date*) - e non è comunque l'ultimo disponibile. Tanto è vero che l'art. 83-*sexies* del TUF dispone che le comunicazioni debbano pervenire all'emittente entro il terzo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea e, inoltre, prevede una clausola di salvaguardia secondo cui resta ferma la legittimazione all'intervento anche in caso di mancato rispetto del termine, purché le comunicazioni pervengano entro l'inizio dei lavori assembleari.

Chiediamo, infine, che sia soppresso o modificato il secondo comma dell'art. X+2 del Regolamento congiunto. La formulazione attualmente proposta potrebbe essere interpretata nel senso di un ripristino del blocco dei titoli per l'invio della certificazione di possesso per il deposito delle liste di voto. Nel nuovo contesto normativo disegnato dalla direttiva e dal decreto attuativo, risulterebbe improprio prevedere la possibilità che la presentazione di liste di candidati per l'elezione delle cariche sociali sia subordinata al blocco delle azioni. Infatti, la previsione del blocco dei titoli per la presentazione di una lista di voto si tradurrebbe automaticamente in



un ostacolo all'esercizio stesso del diritto di voto per l'elezione degli organi sociali e, pertanto, in una violazione implicita della direttiva ed esplicita del decreto attuativo.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale